



Università degli Studi di Palermo

Scuola di specializzazione per le professioni legali

“Gioacchino Scaduto”

REGOLAMENTO E ORDINAMENTO DIDATTICO

Articolo 1

Costituzione e obiettivo formativo

1. E' istituita presso l'Università degli Studi di Palermo la Scuola di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, del decreto del MURST 21 dicembre 1999, n. 537 e dei decreti rettorali del 4.10. 2000 e del 21.04.2001. La Scuola è intitolata al giurista siciliano Gioacchino Scaduto.
2. La Scuola ha sede amministrativa in Palermo presso i locali siti in Via Maqueda, 175. E' struttura didattica dell'Università degli Studi di Palermo ed al suo funzionamento contribuisce il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport (DIGISPO) con il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. L'Università assicura il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della Scuola.
3. La Scuola ha come obiettivo la formazione comune dei laureati necessaria per accedere alle professioni di magistrato ordinario, di avvocato e di notaio e, pertanto, quello di curarne le attitudini e di svilupparne le competenze teoriche e pratiche, che concorrono al migliore esercizio di dette professioni, tenendo altresì conto delle moderne tecniche di ricerca delle fonti e della crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici.
4. Il diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola costituisce requisito di ammissione al concorso per uditore giudiziario, limitatamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999; nonché titolo valutabile ai fini del compimento del periodo di pratica professionale secondo le norme legislative e regolamentari vigenti.
5. La Scuola ha l'obiettivo altresì di concorrere all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e dei notai, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
6. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola sono disciplinati dall'art. 17, commi 113 e 114, Legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 16 Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, dal Decreto 21 dicembre 1999, n. 537 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica nonché dal presente Regolamento.
7. L'attività didattica della Scuola è svolta dal personale e nei modi stabiliti dal successivo art. 6. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono condotte anche presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato.

Articolo 2

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - **il Consiglio direttivo;**
 - **il Direttore della Scuola;**
 - **il Collegio dei docenti.**

Articolo 3

Consiglio direttivo

1. **Il Consiglio direttivo**, presieduto dal direttore, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del MURST del 21 dicembre 1999, n° 537, è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai. In coerenza con il disposto del citato art. 5 D.M. n. 537/1999 e con le finalità istituzionali della Scuola, i membri del Consiglio direttivo sono scelti dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza che ne propone la designazione al Consiglio della Scuola di Scienze giuridiche ed economiche-sociali. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sceglie i nominativi dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai nell'ambito di tre rose di quattro nominativi ciascuna formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato. La richiesta di formulare le tre rose di nominativi è inoltrata agli organi competenti dalla Scuola di specializzazione che ne curerà la trasmissione al Consiglio di Corso di Laurea.
2. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni.
3. Il Consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della Scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di Ateneo, previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più membri dal Consiglio direttivo, si procede alla nomina del sostituto per il restante periodo con le medesime modalità.
5. Il Consiglio direttivo scaduto rimane temporaneamente in carica fino alla nomina di almeno nove componenti del nuovo.

Articolo 4

Direttore

1. **Il Direttore** viene eletto dal Consiglio nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo. Esso dura in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo.
2. Il Direttore può essere eletto per due mandati consecutivi e può essere rieletto dopo l'intervallo di almeno un mandato.
3. Il Direttore convoca, coordina e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, dà esecuzione delle sue deliberazioni, assume le iniziative necessarie al funzionamento della Scuola sottoponendole all'approvazione del Consiglio direttivo stesso.

Articolo 5

Collegio dei docenti

1. **Il Collegio dei docenti** è composto da tutti i titolari di incarichi didattici.
2. Il Collegio dei docenti ha funzioni consultive e di proposta su tutte le attività della scuola e può essere sentito, all'inizio di ogni anno accademico, sull'articolazione dei corsi e sul calendario didattico.

Articolo 6

Personale docente

1. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio direttivo provvede l'Università, ai sensi del precedente art. 1, c. 2, nei modi disposti dal Regolamento didattico di Ateneo e in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o dal servizio da non più di cinque anni.
2. I docenti universitari chiamati a svolgere attività didattica nella Scuola sono indicati dal Consiglio direttivo che chiede l'assegnazione del relativo carico didattico, in conformità alla vigente normativa in tema di stato giuridico e di insegnamento universitario, al Dipartimento di afferenza del singolo docente.
3. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento sono conferiti annualmente dal Consiglio direttivo della Scuola. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario, si può procedere allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede, in ogni caso, allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tale ipotesi i docenti della medesima disciplina assicurano l'opportuno coordinamento delle loro funzioni didattiche.
4. I titolari dei corsi che non siano professori universitari o ricercatori e rivestano le qualifiche di cui al comma 1, dovranno possedere le specifiche competenze e le capacità didattiche richieste per ciascun insegnamento, secondo le modalità didattiche stabilite dal Consiglio direttivo.
5. Il servizio di tutorato può essere affidato, ai sensi del regolamento vigente di Ateneo, a ricercatori, assistenti universitari r.e., titolari di assegni di ricerca, dottori e dottorandi di ricerca, e, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.

Articolo 7

Ordinamento didattico

1. La Scuola ha la durata di due anni ed è articolata in un anno comune ed in un anno specialistico con gli indirizzi giudiziario-forense e notarile.
2. L'ordinamento didattico della Scuola si struttura secondo il quadro generale delle attività formative di seguito indicate.

I° ANNO

Diritto civile	75 ore
Diritto penale	75 ore
Diritto amministrativo	75 ore
Diritto commerciale	50 ore
Diritto processuale penale	60 ore
Diritto processuale civile	60 ore
Diritto del lavoro	40 ore
Elementi di informatica giuridica	20 ore
Fondamenti del diritto europeo	20 ore
Diritto dell'Unione Europea	25 ore
Contabilità di stato	10 ore
Economia	10 ore
Totale complessivo	520 ore

II° ANNO

L'articolazione dei moduli dell'anno specialistico ha luogo in relazione alla verifica del percorso formativo e della preparazione degli allievi all'esito del I° anno, nel quadro delle seguenti attività formative.

II° anno (indirizzo giudiziario-forense)

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, nelle materie del primo anno, nel diritto ecclesiastico, nell'ordinamento giudiziario e forense, nella deontologia giudiziaria e forense, nell'ordinamento penitenziario, nella psicologia giuridica e nella tecnica della comunicazione e dell'argomentazione.

II° anno (indirizzo notarile)

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto delle successioni, diritto della proprietà e diritti reali, diritto della pubblicità immobiliare, diritto delle obbligazioni e dei contratti, diritto dei titoli di credito, diritto delle imprese e delle società, diritto della volontaria giurisdizione, diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, diritto tributario, legislazione e deontologia notarile.

3. Il Consiglio direttivo della Scuola, può deliberare l'attivazione di nuove discipline e/o di insegnamenti specialistici nonché distribuire diversamente il carico delle ore in modo da adeguare periodicamente l'ordinamento degli studi alle esigenze didattiche.

Articolo 8

Attività didattica

1. Le attività didattiche della Scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio direttivo, nel periodo compreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, da svolgere per la durata di 400 ore in aula, con almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche di cui al seguente comma, e per la durata di 100 ore destinate a stages e tirocini presso le sedi giudiziarie, gli studi professionali e le scuole notarili convenzionate di cui

allo stesso secondo comma. A partire dal mese di aprile sono programmati ed attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

2. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici.

Sono previste in particolare:

- a) lezioni di approfondimento teorico e di riscontro giurisprudenziale;
 - b) prove scritte, esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, di temi, di atti giudiziari, di atti notarili, di sentenze e di pareri redatti dagli allievi;
 - c) ricerche informatiche delle fonti;
 - d) attività formative consistenti in stages e periodi di tirocinio presso studi professionali, scuole forensi, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del Notariato e sedi giudiziarie, o altre sedi, previo accordi o convenzioni tra l'Università, gli Ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria. Al termine del periodo di stage o di tirocinio, l'allievo redige una relazione sintetica che, controfirmata dal titolare dello studio, dell'organo o dell'ufficio giudiziario o dal direttore della scuola, è tenuta in conto ai fini delle verifiche intermedie previste dall'art. 10 del presente regolamento.
3. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio di leva, gravidanza o malattia ovvero altre cause obiettivamente giustificabili secondo valutazione del Consiglio direttivo, il Consiglio medesimo, qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui all'articolo 3, primo comma, o altrimenti la ripetizione di un anno.

Articolo 9

Ammissione alla Scuola

1. L'ammissione alla Scuola è disciplinata dagli artt. 4 e 9, c. 2, del decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537.
2. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'art 3, c. 1, del decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537, indetto con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 10

Verifiche intermedie e passaggio dal I° al II° anno di corso

1. Nel corso delle attività didattiche sono previste verifiche intermedie, consistenti in prove pratiche volte a simulare la prova scritta del concorso di Notaio, Avvocato e Magistrato nonché in altre prove scritte, ripartite fra le varie aree disciplinari ed assegnate dai singoli docenti o concordate fra più docenti della medesima disciplina o di discipline affini.
2. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio direttivo sentito il Collegio dei docenti, sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche svolte dai singoli docenti o responsabili delle stesse. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

Articolo 11

Esame finale

1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari.
2. A tale fine con delibera del Consiglio direttivo è costituita una apposita commissione composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.
3. Il tema oggetto della dissertazione è assegnato da un docente della Scuola e comunicato al Direttore.
4. La commissione dell'esame di diploma di cui all'art. 8 Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 esprime il proprio giudizio in settantesimi, previa valutazione collegiale della dissertazione, sulla base della relazione del docente che ne ha assegnato il tema nonché del curriculum personale degli studi compiuti dal candidato nel biennio di specializzazione.

Articolo 12

Tasse, contributi e borse di studio

1. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. Sono fatte salve le disposizioni di Legge, di Regolamento e di Statuto concernenti l'esonero da tasse di iscrizione e contributi universitari nonché la concessione di borse di studio ai corsisti sulla base del merito e della capacità reddituale.

Articolo 13

Esclusione

1. Il Consiglio direttivo in ogni tempo decide, sentiti gli interessati, in merito all'esclusione degli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento delle tasse e contributi di iscrizione, che abbiano superato il limite delle assenze ingiustificate, ovvero che abbiano commesso altre gravi mancanze.

Articolo 14

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 537, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente Regolamento sarà tempestivamente adeguato ogniqualvolta sarà necessario conformarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.